

6 MOZIONE  
Presenza il 15/10/2019

alle ore 16.45

MOZIONE CONGRESSUALE DELLA CAMERA PENALE DI PERUGIA "FABIO DEAN" DI PERUGIA IN TEMA DI  
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE.

Il Congresso dell'Unione delle Camere Penali

Visto

- Che, è ormai imminente il termine di entrata in vigore dell'art. 159, II° comma, C.p. come modificato dalla c.d "legge Spazzacorrotti;
- che, tale riforma di fatto renderà il cittadino in balia della Giustizia Penale per un tempo indefinito, cioè fino a quando lo Stato non sarà in grado di celebrare definitivamente il processo che lo riguarda;

Considerato

- Che, a ben vedere l'articolo 159, II° comma, C.p. come riformato definisce, in primo luogo, come "sospensione" il corso della prescrizione quello che in realtà integra il blocco della stessa, così avvicinando il processo penale dei comuni cittadini a quello nei cui confronti vengono contestati gravissimi reati come ad esempio quello di genocidio o simili di competenza della Corte Penale Internazionale, che per la loro rilevante gravità sono dichiarati imprescrittibili.

Da ciò l'evidente contrasto della novellata norma con il Principio di Uguaglianza e Ragionevolezza.

Ne consegue all'evidenza la violazione del diritto di difesa poiché il difensore si trova, nella sostanza, a concentrare la difesa solo in un grado di giudizio senza sapere quando avverranno gli altri gradi giurisdizionali.

- Che, è evidente l'ulteriore e centrale violazione della Carta Costituzionale riguardo l'art. 111 Cost. cioè lo *speed trial*, che viene totalmente obliterato con il rischio concreto di creare la categoria degli **eterni imputati**, sia che siano essi stati dichiarati colpevoli che innocenti.

Da ciò consegue per identità strutturale e di ratio la violazione dell'Art. 6 CEDU recepito tramite l'art. 117 Cost. quale norma interposta.

- Che, è altresì evidente la rilevanza della incostituzionalità della norma ormai prossima ad entrare in vigore in quanto trattasi di una "truffa delle etichette" licenziata tramite una Legge dello Stato, nel senso di scambiare per sospensione e/o interruzione del termine prescrizione, quello che in realtà

costituisce un blocco dello stesso dopo la sentenza di primo grado, in tal modo inducendo in errore il cittadino, imputato o parte offesa, che si aspetterebbero una ripresa del corso della prescrizione dopo il venir meno della causa sospensiva della prescrizione che, al contrario, è destinata ad essere eterna

Per questi motivi

Invita

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane <sup>AD</sup> di assumere tutte le iniziative necessarie ivi compresa la

ALUTAZIONE DELLA  
✓

proposizione, mediante sua diffusione presso tutte le Camere Penali territoriali affinché la facciano propria ed a loro volta propongano, questione di legittimità costituzionale del novellato art. 159, II° comma, C.p. nel momento immediatamente successivo alla sua entrata in vigore, per contrasto con gli artt. 3, 24 II° comma, 27 II° comma, 111 Cost. e art. 6 CEDU poiché trattasi di norma che di fatto abroga le successive norme sulla sospensione della prescrizione.

Taormina, 19 Ottobre 2019

Camera Penale di Perugia Fabio Dean

CON IL CONTRIBUTO DEL PROF. ADELMO MANNIA

*Handwritten signature of Fabio Dean*

Riccardo *(C.P. PUNTO ALCANTARA)*

*(C.P. PESCARO)*

*(C.P. IMPERIA - SANREMO)*

Carlo *(C.P. COSENZA)*

*(C.P. NAPOLI NORD)*

MARCO RUSSE *(C.P. VITERBO)*

*(C.P. FALCI PUNTO VIGNA)*

C.P. ROMA *(C.P. ROMA)*

C.P. TIVOLI *(C.P. TIVOLI)*

C.P. BOLOGNA *(C.P. BOLOGNA)*

P. S. MARA C. V. Ru

For. J. C. P. P. S. P. S. P. S.

Andrus N. C. P. L. C. P. L. C.

J. W. C. P. O. H. E. T. I.